



**Comune di Firenze
Direzione Servizi Sociali**

**Avviso per la manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento del servizio di supporto all'organizzazione della Quinta Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità.
CIG 6639588957**

Art. 1 Amministrazione Aggiudicatrice

1.1 Denominazione Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali – Viale De Amicis, 21 50137 Firenze. Tel. 055.2616842 – 055.2767424 Fax 05527228468 codice NUTS: ITE14

1.2 Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: <http://www.comune.fi.it>

Persona di contatto: Il Responsabile Unico del Procedimento dott. Sandra Del Moro tel 055/2767403 e-mail sandra.delmoro@comune.fi.it fax 055/2616863 P.E.C. direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it

1.3) L'avviso, i modelli nonché tutta la documentazione sono disponibili presso: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html

Ulteriori informazioni sono reperibile presso il punto di contatto sopra indicato

1.4 Le offerte vanno inviate a: Il plico, contenente la documentazione richiesta ai punti A e B dell'art. 8, dovrà pervenire in unica busta chiusa, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, **entro le ore 12:00 del 26/04/2016**, pena il fatto che non sia tenuta in considerazione, al seguente indirizzo **Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21- CAP 50127 Firenze (Orario d'apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il Martedì e Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15).**

Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

La busta oltre l'indicazione del nome e l'indirizzo del mittente dovrà contenere, ben visibile, la seguente dicitura: **Non aprire "Manifestazione d'interesse per il servizio di supporto all'organizzazione della Quinta Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità"**.

Il Comune di Firenze declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto e, pertanto, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.

Le domanda di partecipazione alla gara devono essere inviate con raccomandata (**si precisa che le offerte devono pervenire entro il termine indicato e non fa testo la data di spedizione**) in un plico chiuso e sigillato con il contenuto e le modalità previste dall'art. 8.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l'indirizzo sopraindicato. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Art. 2 – Finalità

Fra il Comune di Firenze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato firmato un protocollo d'intesa per l'organizzazione della Quinta Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità che si terrà nel corso del 2016, alla quale parteciperanno i soggetti istituzionali, nonché gli enti del Terzo settore e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie con un finanziamento di euro 100.000,00.

Nell'ambito della Conferenza, il Comune provvederà all'organizzazione dell'evento secondo le modalità previste nel protocollo d'intesa e si sostanziano nelle seguenti attività:

1 - Organizzazione Generale

1.1 Predisposizione dei materiali per i lavori della Conferenza (lavori in plenaria e nei gruppi di lavoro)

1.2 coordinamento tecnico della Conferenza

- 1.3 Segreteria organizzativa
- 1.4 Individuazione e allestimento locali;
- 1.5 Promozione della Conferenza
- 2 – Assistenza E Supporto
- 3 – Servizio Di Prenotazione Alberghiera E Mobilità
- 4 – Organizzazione Stand Espositivi

Per la realizzazione di alcune delle predette attività il Comune di Firenze intende avvalersi di uno specifico soggetto che assicuri le seguenti attività necessari e/o collaterali alla realizzazione dell'evento:

- a) coinvolgimento delle associazioni che operano nel campo della disabilità nel territorio comunale, regionale, nazionale e internazionale;
- b) collaborare con l'Amministrazione Comunale durante tutte le fasi di realizzazione dell'attività;
- c) ricerca di altri partner pubblici e privati da coinvolgere nell'iniziativa;
- d) organizzazione di eventi e manifestazioni collaterali alla Conferenza

Art. 3 - Natura giuridica dell'avviso

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte degli operatori interessati, finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità di operatori economici qualificati alla prestazione del servizio di supporto all'organizzazione della Quinta Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità.

Sotto nessun titolo e/o profilo il presente avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. oppure come avviso o bando ai sensi degli artt. 63 e 64 del d.lgs. 163/2006, né come invito o avviso ai sensi degli artt. 67 e 153 del d.lgs. 163/2006.

L'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa con l'affidamento del servizio, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

Ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, in ragione dell'importo del servizio, si procederà ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Art. 4 – Importo

Il corrispettivo per il servizio svolto è pari a **€ 20.000,00 (ventimila) IVA esclusa** comprensivo di tutti gli eventuali ulteriori oneri di legge.

Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dal Comune di Firenze per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

Per l'espletamento del presente servizio non sono previsti rischi da interferenza.

Art. 5 - Soggetti Ammessi

Sono ammessi alla manifestazione d'interesse gli operatori economici che siano fornitori di servizi di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs.163/06, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, soggetti che abbiano stipulato il contratto di G.E.I.E., cooperative di servizi, sociali o consorzi di cooperative sociali, imprese sociali, associazioni, fondazioni in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 6 tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

5.1 Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;

5.2 Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;

5.3 Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

5.4 Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art.47 del Codice e del presente disciplinare di gara.

5.5 Cooperative di servizi nonché cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali nonché associazioni e fondazioni che siano fornitori di servizi di cui all'art. 34 d.lgs. 163/06, costituiti da soggetti giuridici singoli, riuniti o consorziati ex artt. 35, 36 e 37 d.lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, d.lgs.163/06, aggregazioni tra soggetti aderenti al contratto di rete, soggetti che abbiano stipulato il contratto di G.E.I.E., rientranti nelle seguenti specifiche categorie:

- a) Imprese Sociali di cui al d.lgs. 155/2006;
- b) Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali ;

- c) Associazioni o Fondazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 35 del capitolato l'eventuale cancellazione dall'albo;
- d) Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale L.383/2000 regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 35 del capitolato l'eventuale cancellazione dall'albo.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

Ai sensi dell'art.36, comma 5, del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06, e in particolare dagli art. 34 c. 1 lett. F- bis, 38 c. 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso decreto.

Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001. e successive modifiche, sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, dal Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione dell'art.37 del decreto legge n. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

Art. 6 – Requisiti richiesti.

I soggetti di cui al precedente art. 6 devono non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 34 comma 2 e 38, comma 1, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 né in altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Essere in possesso **dei seguenti requisiti:**

a) Requisiti di carattere generale

Gli operatori economici dovranno essere in possesso **di uno dei seguenti requisiti** contrassegnati dalle lettere a1), a2), a3), e a4):

a1) Iscrizione di cui all'art. 39 del d.lgs.163/2006 intesa quanto meno come iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di commercio

ovvero

a2) **(per le associazioni di volontariato)** Iscrizione all' Albo Regionale - articolazione provinciale - delle Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 o di Promozione Sociale L.383/2000, senza procedura di revoca.

ovvero

a3) (per le Cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali) iscrizione nell'apposito Albo Regionale ex L. 381/91, nelle categorie di cui allo schema:

- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione "A" o "C" dell'Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97,
- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione "A" o "C" di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito),
- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell'Albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo della Regione Toscana.

ovvero

a4) **(per le imprese sociali)** Iscrizione al Registro delle imprese Sociali costituite ai sensi del D. lgs. 155/2006.

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Aver maturato direttamente nel triennio 2013-2014-2015 attività conferiti da soggetti pubblici e privati relative all'espletamento di servizi, anche gestiti in via diretta, a favore di soggetti diversamente abili per almeno 24 mesi e per l'importo di almeno 200.000 euro.

Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici esse sono provate, in sede di controllo, da attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.

Se trattasi di servizi prestati a privati l'avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture.

c) Capacità tecnica – professionale:

Aver gestito direttamente nel triennio 2013-2014-2015 almeno tre eventi o iniziative nel campo della disabilità.

Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici esse sono provate, in sede di controllo, da attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.

Se trattasi di servizi prestati a privati l'avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture.

Se trattasi di iniziative direttamente gestite l'avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata dal concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione di manifesti depliant o comunicati stampa. Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, per tutta la durata del contratto.

Possono presentare la manifestazione d'interesse anche Raggruppamenti Temporanei di Imprese costituiti secondo le modalità previste dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. In tal caso la proposta formulata congiuntamente dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà specificare le parti e le corrispondenti quote del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

Si precisa che **i requisiti di cui al precedente punto a) deve essere posseduto da tutti i soggetti.**

E' fatto divieto ai concorrenti di presentare la manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di presentare la manifestazione di interesse anche in forma individuale qualora l'abbiano presentata in raggruppamento.

I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del suddetto D. Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di proposta, quali saranno i consorziati esecutori del servizio; a questi ultimi è fatto divieto di presentare, in qualsiasi altra forma, la manifestazione di interesse.

Art. 7 - Soggetti esclusi dall'affidamento.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate da operatori economici che incorrono in una delle situazioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

Art. 8 - Contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla manifestazione d'interesse.

Ciascun plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A) e B), tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**documenti per l'ammissione alla gara**", dovrà essere contenuta l'**istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse** redatta, in competente bollo, secondo il facsimile (**mod. 1**)

L'istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del Codice la citata istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "Proposta tecnica", dovrà essere contenuta:

a) La proposta di "servizio di supporto **all'organizzazione della Quinta Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità**" redatta secondo l'articolazione del "Modello B";

b) **Il curriculum dei componenti il gruppo di lavoro** dovrà essere sottoscritto dai soggetti cui si riferisce o, in alternativa, dal legale rappresentante dell'impresa proponente.

L'elaborato costituente la proposta tecnica deve preferibilmente essere redatto secondo l'articolazione dello schema di cui al predetto modello e constare, al massimo, di 20 pagine numerate (con esclusione di eventuali allegati), formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, margini 2 cm, oltre copertine, intercalari, allegati grafici e attestazioni di varia natura se ritenute necessarie.

La proposta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Il progetto costituente l'offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere firmato per esteso in originale, in calce, dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'impresa concorrente. In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art.

34, comma 1 lett. d) ed e) del Codice non ancora costituiti, il progetto dovrà essere firmato da tutti i soggetti che lo compongono.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

Art. 9 – Svolgimento della selezione e criteri di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, in ragione dell'importo del servizio, si procederà ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, a favore dell'operatore economico che, a giudizio di una commissione di selezione allo scopo nominata, avrà formulato, nell'ambito della manifestazione di interesse, la proposta ritenuta migliore in base ai sotto specificati parametri di apprezzamento.

L'Amministrazione Comunale individuerà, tramite l'apposita commissione di selezione, il soggetto a cui affidare il servizio oggetto della manifestazione di interesse, valutando:

- a) la proposta del servizio di supporto all'organizzazione della Quinta Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità”.
- b) il curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro proposto dall'operatore economico.

Scaduto il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse, la Commissione esaminatrice allo scopo nominata con apposita determinazione dirigenziale provvederà all'apertura delle buste, alla valutazione delle proposte pervenute e, al termine della valutazione, individuerà il soggetto prescelto.

Seguirà una determinazione dirigenziale di affidamento del servizio a tale soggetto, salvo verifica del possesso dei requisiti.

E' facoltà del RUP chiedere ai proponenti chiarimenti o precisazioni in merito alle manifestazioni di interesse presentate.

Le procedure di selezione avranno inizio alle ore **15,00** del giorno **26/04/2016** presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Firenze, Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

Le fasi di apertura dei plichi ai fini dell'ammissione, si svolgeranno in seduta pubblica. La commissione di selezione, fatta salva la seduta pubblica di mera constatazione del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche, valuterà le stesse in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente della Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle singole offerte tecniche determinando l'offerta ritenuta migliore.

Art. 10 Criteri di valutazione delle offerte

La Commissione esaminerà e valuterà, in una o più sedute segrete, le offerte tecniche dei concorrenti valutandole con un massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri:

Sezione 1 – Progetto Gestionale del Servizio (punteggio massimo attribuibile (65 punti):		punteggio massimo
1	Analisi del contesto. Il concorrente deve analizzare il contesto in cui il servizio s'inserisce con particolare riferimento ai campi,, ambiti d'attività delle iniziative a favore dei disabili. Il punteggio è attribuito sulla base della originalità e completezza dell'analisi.	10 punti

2	Organizzazione di eventi e manifestazioni collaterali alla Conferenza. Il concorrente deve indicare gli eventi, le iniziative e le manifestazioni collaterali e senza onere aggiuntivo per l'amministrazione comunale che intende realizzare durante la conferenza. Il punteggio è attribuito sulla base della originalità e qualità delle soluzioni prospettate.	35 punti
3	Coinvolgimento delle associazioni che operano nel campo della disabilità. Il concorrente deve indicare le modalità di coinvolgimento delle associazioni che operano nel campo della disabilità individuando per ciascuna il ruolo. Possono essere acquisite le adesioni da parte di associazioni che operano in questo ambito. In questo le adesioni scritte a firma del legale rappresentante deve essere inserito nella busta "B" Il punteggio è attribuito sulla base della qualità delle soluzioni previste e della rilevanza delle associazioni che forniranno la loro adesione.	20 punti
Sezione 2 – Curricula del/dei soggetti utilizzati nella gestione del progetto (punteggio massimo attribuibile (35 punti):		punteggio massimo
4	Curricula dei professionisti che saranno messi a disposizione Il concorrente deve inserire nella busta "B" il curriculum del/i soggetto/i individuato/i. valutazione avverrà sulla base dell'esperienza esperienze attinenti all'oggetto della manifestazione di interesse;	35 punti

Il punteggio attribuito all'offerta del concorrente per il complesso dei parametri di valutazione desumibili dall'offerta tecnica del concorrente verrà calcolato attraverso la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica (a);

n = numero totale dei parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica;

W_i = peso o punteggio attribuito al parametro di valutazione (i)

V(a)_i = Valutazione da parte della commissione delle voci 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Cioè:

per il parametro 1 = **10 punti**

per il parametro 2 = **35 punti**

per il parametro 3 = **20 punti**

per il parametro 4 = **35 punti**

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al parametro di valutazione (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Per i parametri di valutazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, e 4 i coefficienti V(a)_i sono determinati attraverso il seguente procedimento:

- Ciascun commissario attribuirà all'offerta, in relazione allo specifico parametro di valutazione, un coefficiente variabile fra 0 ed 1 espresso in valore centesimale con le seguenti articolazioni:
0 = totalmente inadeguato; 0,1 = molto carente 0,2 = carente, 0,3 = insufficiente, 0,4 = mediocre, 0,5 = quasi sufficiente, 0,6 = sufficiente 0,7 = discreto, 0,8 = buono; 0,9 = molto buono 1 = ottimo.
- Sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti all'offerta, per lo specifico parametro di valutazione, e la media stessa sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore;
- una volta terminato per tutti i concorrenti, il calcolo delle medie dei coefficienti attribuiti per il singolo parametro di valutazione, le stesse saranno trasformate in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Anche in questo caso, i coefficienti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

La procedura di cui ai punti c) sarà effettuata solo nel caso di almeno due offerte.

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte che ottengano un punteggio C(a) inferiore a 60.

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

Art. 11 – soccorso istruttorio.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, c.2bis e 46, c.1ter, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara il concorrente è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria di € 40,00.

Il Comune di Firenze assegna al concorrente il termine di 7 giorni solari perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La risposta oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta, agli effetti di quanto previsto dagli artt. 38 commi 2 bis, 46 co. 1, 46 co. 1 ter del Codice, costituisce tardivo adempimento e comporta l'esclusione della gara. Analogamente, in caso di inutile decorso del predetto termine, il concorrente è escluso dalla gara.

Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, questa stazione appaltante, si atterrà alle indicazioni contenute nella determinazione dell'ANAC del 8.1.2015 n. 1 "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice, reperibile sul sito:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=5957>

In caso di accertamento di mancanza, incompletezza o irregolarità di elementi e dichiarazioni essenziali, il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.

La sanzione di cui all'art. 38, c.2bis, del Codice dovrà essere versata entro il termine assegnato con la comunicazione di avvio del procedimento di soccorso istruttorio e con le modalità ivi indicate.

12 – Motivi di esclusione

Non potranno essere in ogni caso oggetto di soccorso istruttorio ai sensi delle predette disposizioni, i seguenti **inadempimenti o irregolarità "insanabili"**, come chiarito anche nella determinazione ANAC n. 1/2015:

- a) carenza sostanziale dei requisiti generali o speciali alla data della domanda di partecipazione;
- b) offerta pervenuta fuori termine;
- c) offerta plurima o condizionata;
- d) offerta pervenuta in plico con lacerazioni tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

Art. 13 - disposizioni varie

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dalla procedura di avviso.

Gli atti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

I soggetti che partecipano alla manifestazione di interesse resteranno vincolati alla propria proposta per 180 giorni a partire dal giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.

La semplice presentazione della manifestazione di interesse implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente avviso.

E' vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Firenze, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

In analogia a quanto stabilito dall'art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

Art. 14 Informazioni Complementari:

Il presente avviso e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete Civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html

Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet :

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html

L'aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo

aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa.

La stipulazione del foglio di patti e condizioni è altresì subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all'art.3, comma 8, del D.Lgs.494/96, e all'art.90, comma 9, del D.Lgs.81/08.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, ai fini della stipula del foglio di patti e condizioni in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive in foglio di patti e condizioni dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 82/2005.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

Si precisa che si farà corso all'ordinazione, fatturazione e pagamento elettronico.

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta, dovranno pervenire al RUP, Donatella Pescini al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it entro e non oltre il **19/04/2016**.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre tale termine.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte sotto forma di FAQ saranno pubblicate nel predetto sito internet della Stazione appaltante in forma anonima entro il 22/04/2016

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, sulla busta e nella modello 1, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via pec all'indirizzo direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nel Modello 1 per la ricezione delle comunicazioni.

L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 del Codice mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla rete civica.

Art. 15 - privacy e accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell'art. 79 comma 5-quater del Codice, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i casi di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art.13, presso la Direzione Servizi Sociali viale de Amicis n.21 Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00.

Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 79 del Codice.

Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del Codice, l'impresa concorrente ha l'obbligo d'indicare, le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell'offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 79, comma 5-quater del Codice. A tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta.

Qualora l'impresa concorrente non renda la dichiarazione sull'accesso oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall'impresa concorrente con riferimento alle giustificazioni dell'offerta, qualora richieste dall'Amministrazione. Anche in tale caso, in caso contrario, la documentazione prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.

In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del Codice, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente punto "Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 79 del Codice costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 DPR 184/2006, fermo restando che l'Amministrazione si riserva di valutare comunque le dichiarazioni del concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del Codice, della L. 241/1990 e del DPR 184/2006).

Art. 16 Clausola compromissoria e Procedure di ricorso

È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 -bis è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs 104/2010. Eventuali ricorsi possono essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, termini indicati dall'art. 120 del citato d.lgs., 5° comma.

Art. 17 – Norme in materia prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla selezione.

Non è ammessa la partecipazione alla selezione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, sono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

L'impresa deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

I concorrenti devono impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

La Stazione appaltante intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Art. 18 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario del servizio si obbliga, oltre a quanto indicato nei precedenti e/o successivi articoli, a:

- a) garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto previsto nel presente avviso e nella proposta presentata;
- b) assicurare, ove necessario, la presenza dei soggetti individuati presso gli uffici del comune per tutto il tempo necessario a svolgere le attività previste nel presente avviso;
- c) collaborare con l'Amministrazione Comunale e seguirne le indicazioni;
- d) avviare il servizio in via d'urgenza, prima della stipulazione del contratto, qualora l'Amministrazione rilevi tale necessità;

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica.

In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario, per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni. L'affidatario si obbliga, inoltre, a dimostrare, in qualsiasi momento su richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'affidatario nei confronti dei propri dipendenti.

L'affidatario si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

L'affidatario solleva il Comune di Firenze da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, fatte salve le disposizioni di intervento sostitutivo in caso di grave inadempienza dell'affidatario stesso.

Il Comune di Firenze è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Art. 19 - subappalto

E' fatto divieto assoluto di subappalto.

Art. 20 Polizze Assicurative.

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale i, nonché dei danni, infortuni o altro procurati a al personale dipendente ai volontari o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

il Gestore deve stipulare, anche con integrazione di altre assicurazione, idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del foglio di patti e condizioni, provvedendo al rinnovo annua in caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:

- a) Polizza RCT, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei Terzi e devono essere espressamente previste le seguenti garanzie:
 - Danni delle cose di proprietà del comune in consegna o custodia;
 - Danni ai locali di proprietà del comune in consegna;Tale polizza deve essere riservata alle attività dell'appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 1.000.000,00.
- b) Polizza RCO. Tale polizza deve essere riservata alle attività della presente convenzione. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 1.000.000,00. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività della presente convenzione. Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere che fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con il gestore per le attività del presente servizio.

Art. 21 - sospensioni e interruzione del servizio

L'affidatario non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni del servizio, il soggetto aggiudicatore dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione. In tal caso il soggetto dovrà impegnarsi a ripristinare il normale svolgimento del servizio non appena verranno meno le cause che hanno determinato l'interruzione.

In caso di interruzione del servizio il soggetto aggiudicatore riconoscerà all'Amministrazione un equo indennizzo non superiore, comunque, al 30 % del valore del servizio mancato.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente sia della ditta come dell'Amministrazione comunale che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Art. 22 - inadempienze e penalità

L'affidatario sarà responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dei servizi oggetto del presente Avviso.

L'affidatario, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Avviso, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune di Firenze.

All'affidatario, in caso di prestazioni difformi, diverse o non adeguate a quanto previsto dal presente Avviso e, comunque, in caso di inadempimento/infrazioni di breve entità per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, salvo che le stesse non costituiscono presupposto per l'adozione di provvedimenti di più grave natura accertate dall'Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali di entità variabile a seconda della gravità e previa contestazione scritta da parte del Dirigente competente, che ne fissa l'ammontare, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali:

- a) mancato rispetto dei termini, stabiliti per iscritto e/o indicati nel progetto relativi alle attività concordate, verrà applicata la penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. A tal fine farà fede l'invio della mail di notifica dell'inadempienza;

- b) in caso di ulteriori inadempienze e di difformità delle prestazioni descritte nel presente Avviso, verrà applicata una penale di importo variabile tra lo 0,1% (zerovirgolaunopercento) e il 5% (cinquepercento) dell'importo pagato, al netto dell'IVA, a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato, qualora:
- si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Avviso;
 - non fornisca tutte le prestazioni convenute;
 - esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di attività presentato in sede di gara che rappresenta parte integrante e sostanziale dell'aggiudicazione;
 - esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
 - non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente avviso e dal progetto di partecipazione del servizio presentato in sede di gara;

In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente del Servizio, procederà alla contestazione formale, invitando il soggetto affidatario a formulare le proprie controdeduzioni e/o memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

In caso di mancate controdeduzioni e/o memorie difensive l'applicazione della penale s'intende automaticamente accettata dalla ditta affidataria. Qualora la ditta affidataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi, giustificazioni e/o le motivazioni, ritenuti sufficienti e idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio e l'importo sarà detratto all'atto della liquidazione del primo acconto successivo alla notifica del provvedimento.

La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.

In caso di recidiva inadempienza e comunque dopo due contestazioni di addebito, l'Amministrazione ha facoltà insindacabile di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'Impresa affidataria, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune di Firenze sarà costretto ad adottare di conseguenza.

Le penalità a carico della ditta affidataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'Esecutore del servizio.

Art. 23 - clausola risolutiva espressa e risoluzione di diritto dell'affidamento

Qualora si verificano uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui al presente Avviso il Comune di Firenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere l'affidamento nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze da parte dell'Affidatario.

In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Si procede alla risoluzione di diritto del contratto ed al riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione nei casi in cui:

- a) l'affidatario cede o subappalta il servizio oggetto dell'appalto;
- b) in caso di scioglimento, cessazione o fallimento della ditta appaltatrice;
- c) l'affidatario fa trascorrere inutilmente il congruo termine stabilito dall'Amministrazione per uniformarsi alle condizioni stabilite nel contratto e nel presente Avviso nei casi di accertata difformità dell'esecuzione;
- d) l'affidatario del servizio non presenti i documenti richiesti ai termini di legge;
- e) il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta affidataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- f) l'affidatario interrompe le prestazioni senza giustificato motivo. In tal caso l'importo da corrispondere per i servizi effettivamente resi verrà a titolo di penale ridotto al 50%. Tale comportamento determinerà, inoltre, l'impossibilità di poter contrarre nel futuro con l'Amministrazione;
- g) l'affidatario violi gli obblighi concernenti i diritti di privacy e gli obblighi di riservatezza.

Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto nonché le spese necessarie per garantire la continuità del servizio, ove l'incameramento della cauzione non bastasse, saranno addebitati all'affidatario.

In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio. Il

Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In tal caso il Comune sarà tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune. Dalla data di comunicazione del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune.

Art. 24 - Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati in due rate: la prima pari al 30% alla firma del contratto, ovvero alla disposizione di inizio attività, l'altra di importo pari 70% dell'importo contrattuale, in tre rate posticipate. Con tale corrispettivo il gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni del corrispettivo previsto durante il periodo di durata naturale del contratto.

Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti. Con tale corrispettivo l'affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

Il gestore trasmetterà in formato elettronico al Comune fatture mensili sulla base dei soggetti effettivamente in carico.

Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica alla Direzione Servizi Sociali, Servizio Famiglia e Accoglienza – PO Inclusione Sociale, Viale De Amicis, 21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- **Codice IPA: W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);**
- **Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato**
- **Codice Cig :**
- **Numero dell'impegno o degli impegni;**
- **Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;**
- **Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del "Reverse Charge" per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici".**

L'aggiornamento dei prezzi, data la durata del contratto non è ammessa.

Art. 25 - tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e smi. La legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti interessati, il Codice identificativo gara (CIG): 6639588957

Art. 26 – responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Donatella Pescini (tel. 055 2616835 e mail donatella.pescini@comune.fi.it);

Direttore dell'esecuzione è la dott. Sandra Del Moro (tel. 055 2767403 e mail sandra.delmoro@comune.fi.it

Art. 27 - rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Avviso, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.